

**Memorie audizione sul ddl 924 bis Revisione della disciplina in materia di  
valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti  
presso VII Commissione permanente  
Senato della Repubblica**

*Onorevole Presidente, onorevoli Senatrici e onorevoli Senatori,*

ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta, riteniamo utile richiamare la strettissima correlazione tra il comportamento degli studenti, oggetto del disegno di legge 924 bis, e il contesto all'interno del quale tale comportamento matura e si realizza. Fermo restando che i comportamenti violenti, prevaricatori, antidemocratici sono sempre condannati all'interno del contesto scolastico, è ampiamente verificabile come le ragazze e i ragazzi che si formano in un contesto socio familiare incline a modelli tarati su aggressività e prevaricazione, siano condizionati dalla subcultura di provenienza ad esprimere ciò che hanno appreso e che, spesso, considerano come "normalità". A ciò si aggiunge, peraltro, il clima aggressivo e a tratti persecutorio che respirano nell'ambito dei social, loro privilegiato contesto di interazione. Queste ragazze e questi ragazzi hanno bisogno di punizioni o di supporto? A partire da questa prima riflessione, ampiamente supportata dai dati relativi al disagio giovanile<sup>1</sup>, si sviluppa la posizione della FLC CGIL: di fronte alla deriva sociale e culturale che è possibile constatare negli episodi di violenza giovanile, che più di frequente si consumano al di fuori della scuola, non è possibile individuare come soluzione un progetto di scuola autoritaria in cui lo strumento di contrasto principale diventa il voto in condotta. Riteniamo, al contrario che, proprio in quanto ambiente educativo, la scuola debba investire tutte le proprie forze

---

<sup>1</sup> Citiamo solo alcuni dati esemplificativi di un più complesso contesto.

- Il più recente Rapporto Istat riporta che il 10,5% dei ragazzi di 14-19 anni esprimono insoddisfazione per la propria vita.

- Stefano Vicari, direttore U.o.c. Neuropsichiatria infantile – Irccs Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, (Sole 24 ore dell'8/9/23) ha dichiarato: "Dall'inizio della pandemia abbiamo registrato ben +40% di accessi al nostro Pronto soccorso di giovani e giovanissimi. Ma ciò che forse è più rilevante è che questa percentuale non accenna a diminuire, anzi aumenta, e che ben il 70% deriva da tentativi di suicidio o autolesionismo. Sono 387 quelli dell'ultimo anno. Un quadro impressionante anche per noi addetti ai lavori, che conferma come il Covid sia stato solo la spia o il detonatore di un disagio dei nostri ragazzi".

- Secondo il Ministero della Salute "Strettamente correlato al bullismo è il fenomeno della violenza domestica. I minori esposti a episodi di violenza familiare sono più propensi a esercitare forme attive di bullismo nei confronti dei compagni o a essere vittime di bullismo"

(<https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoAdolescente.jsp?lingua=italiano&id=4469&area=saluteBambino&menu=vuoto>).

in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita dei ragazzi, proprio a partire dalla proposta di un ambiente accogliente, formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica. Nella realizzazione della propria funzione di agenzia educativa, peraltro, la scuola non può offrire solo il contesto democratico, ma deve garantire le effettive possibilità di successo e miglioramento rispetto al livello di partenza. Questa possibilità, concretamente esercitata, consente agli alunni di sentirsi parte della vita scuola e adeguarsi alle sue finalità con i loro comportamenti. È democratico spiegare educatamente i voti, ma è estraniante non vedere alcuna possibilità di vederli crescere.

A questo proposito si richiama il contenuto dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge. Come FLC CGIL non leggiamo alcuna connessione tra la premessa, contenuta nella prima parte e l'azione individuata come soluzione nella seconda parte del comma. Infatti, al fine, totalmente condivisibile, "di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità, e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti", le misure previste con l'inasprimento delle sanzioni disciplinali intervengono solo a valle dei comportamenti inadeguati di studentesse e studenti, mentre, in ambito scolastico, è indispensabile individuare interventi correttivi a monte del processo educativo, consentendo una reale efficacia del ruolo docente, troppo spesso precario e nella maggior parte dei casi totalmente isolato nel rapporto con la classe che dovrebbe invece essere attratta da modalità didattiche più coinvolgenti e dinamiche per la realizzazione delle quali sarebbe necessario agire in compresenza. Per questo motivo, la FLC CGIL auspica una modifica del comma 3 in direzione non tanto della "revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti" bensì in vista di successivi provvedimenti finalizzati in primo luogo alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente e successivamente alla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il supporto alle situazioni di disagio e alle difficoltà di studentesse e studenti oltre che al miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti.

Nel merito delle scelte effettuate dal provvedimento, ci pare opportuno, in primo luogo, rilevare le criticità a partire dallo strumento previsto dal Ddl 924bis: il voto numerico. Partiamo dalla considerazione che la valutazione scolastica in generale e la valutazione del comportamento in particolare non è facilmente esprimibile con la votazione in decimi per la complessità degli elementi

che lo determinano e per la varietà delle circostanze in cui è possibile che si verifichino anche le medesime azioni, che possono avere risvolti anche diversi in relazione ai contesti sociali, economici e culturali in cui si verificano. Nell'ottica della flessibilità necessaria a valutare l'interazione di tali elementi, la valutazione in decimi appare assolutamente insufficiente, mentre decisamente più adeguato potrebbe risultare lo strumento, recentemente reintrodotta in relazione agli apprendimenti nella scuola primaria, della valutazione formativa. Infatti, l'articolazione del giudizio descrittivo potrebbe cogliere in modo più fedele in nesso, spesso molto complicato, tra le azioni e le cause che lo hanno prodotto.

Rispetto alle applicazioni del voto numerico proposte dal ddl 924 bis, rileviamo numerose criticità. In primo luogo, appare rigida e astratta la declaratoria formale delle diverse fattispecie che determinano l'eventuale non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato. Si tratta di scelte che non possono essere definite genericamente da un provvedimento di legge, ma come già avviene attualmente, fermo restando il rispetto delle condizioni generali di applicazione delle norme, questa scelta non può che rappresentare l'estrema ratio di una valutazione pedagogico-didattica di natura collegiale. Ciò in considerazione del fatto che, per quanto sopra detto, non si possono prevedere limiti precisi, validi per tutti, rispetto alla valutazione del comportamento, ma che tale limite è strettamente connesso alle condizioni di contesto.

La valutazione di comportamenti inadeguati da parte dei Consigli di classe, realizzata nel corso dell'anno scolastico dovrebbe essere, invece, oggetto di momenti di approfondimento e recupero dei comportamenti, con la predisposizione di attività di classe o di gruppo, non finalizzati alla sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale, ma alla promozione formativa, culturale e relazionale, di studentesse e studenti. Si dovrebbe trattare di una progettazione trasversale, già presente nel curriculum di scuola con l'insegnamento dell'educazione civica, accompagnata dal dialogo costante e dall'attività formativo-educativa svolta dai docenti per accrescere la partecipazione attiva della studentessa o dello studente alla vita democratica del contesto in cui vivono e dell'intero Paese, ulteriormente connesso alle questioni globali. Pertanto, la FLC CGIL ritiene che individuare le "attività di cittadinanza solidale" come lo strumento per la somministrazione di sanzioni disciplinari di elevata gravità appare come una impropria equazione che rischia di peggiorare il rapporto tra le studentesse e gli studenti e le azioni di partecipazione al tessuto sociale di riferimento.

Rispetto alle misure previste per la definizione del punteggio più alto all'esame di Stato nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, anche a normativa vigente, le Commissioni

d'esame, anche senza dover fare riferimento ad un voto in decimi, già tengono conto degli elementi prodotti dal Consiglio di Classe e dell'eventuale valutazione di comportamenti inadeguati realizzati nel corso dell'anno scolastico. Le previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) appaiono pertanto come l'introduzione di formalismi e rigidità inutili al lavoro delle commissioni.

Infine, rispetto alle previsioni dell'art. 1 comma 4 lettera a) che contempla la modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sarebbe contraddittorio ed estremamente grave non prevedere il coinvolgimento di questi ultimi, in particolare per un documento così importante per la loro vita a scuola e per cambiamenti così rilevanti come quelli annunciati nel provvedimento. Nel rispetto del principio ispiratore, come indicato all'art. 2c.4 dello Statuto: "Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico".

In sintesi, la FLC CGIL considera inefficace l'inasprimento degli effetti della valutazione del comportamento di studentesse e studenti sulla valutazione complessiva del loro processo di apprendimento: si rischia di utilizzare la punizione senza predisporre strumenti e condizioni accoglienti per educare con più tempo scuola e maggiore supporto educativo, proprio i ragazzi e le ragazze che ne hanno maggior bisogno, soprattutto nei contesti in cui mancano il supporto familiare e la cultura del rispetto alla convivenza democratica.

## **DdL 924 bis**

### **Introduzione della valutazione formativa del comportamento delle studentesse e degli studenti**

#### **Introduzione della valutazione formativa del comportamento (modificativo)** Art. 1 comma 1 lettera a)

Al ddl 924 bis, all'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituire le parole "la valutazione del comportamento è espressa in decimi" con le parole "**la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico**".

#### **Motivazione**

*La valutazione del comportamento non è facilmente esprimibile con la votazione in decimi per la complessità degli elementi che lo determinano e per la varietà delle circostanze in cui è possibile che si verifichino anche le medesime azioni, che possono avere risvolti anche diversi in relazione ai contesti sociali, economici e culturali in cui si verificano. Nell'ottica della flessibilità necessaria a valutare l'interazione di tali elementi, la valutazione in decimi appare insufficiente.*

#### **Soppressione della non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato (abrogativo)** Art. 1 comma 1 lettera b)

Al ddl 924 bis, cassare l'articolo 1, comma 1, lettera b).

#### **Motivazione**

*In considerazione del fatto che non si possono prevedere limiti precisi, validi per tutti, rispetto alla valutazione del comportamento, ma che tale limite è rimesso all'autonoma valutazione dei Consigli di Classe, l'eventuale non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato non può essere definita da un articolo di legge, ma come già avviene, diventa l'estrema ratio di una valutazione pedagogico-didattica di natura collegiale.*

#### **Introduzione di un percorso formativo finalizzato alla produzione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (modificativo)** Art. 1 comma 1 lettera c) punto 1)

Al ddl 924 bis, all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole "Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo" con le parole "**Nel caso in cui il Consiglio di classe abbia valutato di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso Consiglio individua e assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito il consiglio di classe esprime una valutazione circa la ammissibilità o meno all'esame conclusivo del secondo ciclo.**

## Motivazione

*La valutazione di comportamenti inadeguati da parte dei Consigli di Classe, realizzata nel corso dell'anno scolastico dovrebbe essere oggetto di momenti di approfondimento e recupero dei comportamenti, accompagnati dal dialogo costante e dall'attività formativo-educativa svolta da docenti ed eventuali altre figure individuate allo scopo di accrescere la partecipazione attiva della studentessa o dello studente alla vita democratica del contesto in cui vive e dell'intero Paese, ulteriormente connesso alle questioni globali.*

### **Soppressione della non ammissione all'esame di Stato (abrogativo)**

Art. 1 comma 1 lettera c) punto 2)

Al ddl 924 bis, cassare l'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 2).

## Motivazione

*In considerazione del fatto che non si possono prevedere limiti precisi, validi per tutti, rispetto alla valutazione del comportamento, ma che la definizione di tali limiti è rimesso all'autonoma valutazione dei Consigli di Classe, l'eventuale non ammissione all'esame di Stato non può essere definita da un articolo di legge, ma come già avviene, diventa l'estrema ratio di una valutazione pedagogico-didattica di natura collegiale.*

### **Definizione del punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale (modificativo)**

Art. 1 comma 1 lettera d)

Al ddl 924 bis, all'articolo 1, comma 1, lettera d) sostituire le parole "se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi" con le parole "**se i comportamenti della studentessa o dello studente non abbiano previsto la programmazione delle specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale di cui al comma 1 lettera c) punto 1) del presente articolo**".

## Motivazione

*Le Commissioni d'esame di Stato, nel momento della definizione del punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, anche senza dover fare riferimento ad un voto in decimi, devono tener conto degli elementi prodotti dal Consiglio di Classe e dell'eventuale valutazione di comportamenti inadeguati realizzati nel corso dell'anno scolastico, oltre all'esito dei momenti di approfondimento e recupero svolti da docenti e da eventuali altre figure individuate allo scopo di accrescere la partecipazione attiva della studentessa o dello studente.*

### **Istituzione organico aggiuntivo dei docenti per rendere concreta l'affermazione dell'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado (modificativo)**

#### Art. 1 comma 3

Al ddl 924 bis, all'articolo 1 comma 3 sostituire le parole "con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti" con le parole **"con successivi provvedimenti si provvederà alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti oltre al miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti"**.

#### Motivazione

*Non si ravvisa la connessione tra la prima parte dell'art. 3 e l'azione individuata come soluzione nella seconda parte dell'articolo. Infatti, la modifica o l'eventuale inasprimento delle sanzioni disciplinari interviene solo a valle dei comportamenti inadeguati di studentesse e studenti, mentre, in ambito scolastico, è indispensabile individuare interventi correttivi a monte del processo educativo, consentendo una reale efficacia del ruolo docente, troppo spesso precario e nella maggior parte dei casi totalmente isolato nel rapporto con la classe che dovrebbe invece essere attratta da modalità didattiche più coinvolgenti e dinamiche per la realizzazione delle quali sarebbe necessario agire in compresenza.*

#### Responsabilità dei Consigli di Classe in ambito valutativo (modificativo)

#### Art. 1 comma 4

Al ddl 924 bis, all'articolo 1 comma 4 dopo le parole "I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica" inserire le parole **"e delle competenze dei Consigli di Classe che ne valuteranno la applicazione,"**.

#### Motivazione

*Rispetto alla valutazione del comportamento che può avere letture diverse in relazione ai contesti sociali, economici e culturali in cui si verifica e nell'ottica della flessibilità necessaria a valutare l'interazione di tali elementi, si richiama l'importanza dell'autonoma valutazione dei Consigli di Classe.*

#### Coinvolgimento delle rappresentanze studentesche nella eventuale modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (modificativo)

#### Art. 1 comma 4 lettera a)

Al ddl 924 bis, all'articolo 1 comma 4 dopo le parole "apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249," inserire le parole **"a seguito di ampio confronto e nel rispetto delle prerogative delle rappresentanze studentesche"**.

#### Motivazione

*Nel rispetto del principio ispiratore dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come indicato all'art. 2c.4: "Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli*

*studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico". Sarebbe pertanto contraddittorio ed estremamente grave non prevedere il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella fase di modifica di un documento così importante per la loro vita a scuola, in particolare rispetto a cambiamenti così rilevanti come quelli annunciati nel provvedimento.*

### **Eliminazione del "collegamento" tra azioni solidali e sanzione dei comportamenti inadeguati (abrogativo)**

Art. 1 comma 4 lettera a) punto 2)

Al ddl 924 bis, cassare l'articolo 1, comma 4, lettera a) punto 2).

#### **Motivazione**

*Individuare le "attività di cittadinanza solidale" come lo strumento per la somministrazione di sanzioni disciplinari di elevata gravità appare come una impropria equazione che rischia di peggiorare il rapporto tra le studentesse e gli studenti e le azioni di partecipazione al tessuto sociale di riferimento.*

### **Abrogazione delle modifiche all'attuale regolamento sulla valutazione degli alunni (abrogativo)**

Art. 1 comma 4 lettera b)

Al ddl 924 bis, cassare l'articolo 1, comma 4, lettera b).

#### **Motivazione**

*Le previsioni di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 4 risultano complessivamente eccessivamente rigide e, al tempo stesso, poco definite, ad esempio si riferiscono a mancanze disciplinari "gravi", laddove il concetto di gravità risulta difficilmente parametrabile, visto che riguarda la soggettività della valutazione. Inoltre, la produzione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale successivo alla realizzazione di attività specificamente programmate, dovrebbe essere assegnato dal Consiglio di Classe durante il corso dell'anno scolastico, possibilmente predisponendo attività di classe/o di gruppo e non finalizzare tali attività alla sospensione del giudizio, in sede di scrutinio finale.*